



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



Copia Conforme

Servizio Amministrativo

Registro Generale n. 623 del 30/09/2020

Registro di Servizio n° 205 del 30/09/2020

Oggetto: Sentenze Tribunale di Oristano Sezione Lavoro n. 34/2020 del 05.02.2020 e n. 53/2020 del 14.02.2020. Impegno e liquidazione risarcimenti a favore degli otto operai.

Determinazione N° 205 del 30/09/2020

OGGETTO: Sentenze Tribunale di Oristano Sezione Lavoro n. 34/2020 del 05.02.2020 e n. 53/2020 del 14.02.2020. Impegno e liquidazione risarcimenti a favore degli otto operai.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Scanu, tale nominato deliberazione Commissariale n. 573 in data 24.07.2000, resa esecutiva con provvedimento Organo Controllo n. 2712/030 in data 06.09.2000 e Direttore di Area ai sensi dell'art. 27 dello Statuto consortile vigente;

VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6 "*Legge - quadro in materia di consorzi di bonifica*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto consortile approvato con deliberazione Commissariale n. 430 del 29.12.2008 e modificato con deliberazioni Commissariali n. 115 del 11.09.2009, n. 17 del 24.02.210 e n. 7 del 20.01.2012, rese esecutive a termini di legge;

VISTO il Bilancio di previsione 2020, reso esecutivo ai sensi di legge;

VISTI i ricorsi ex art. 414 c.p.c. presentati innanzi al Tribunale di Oristano – Sezione Lavoro dagli avvocati Antonio Claudio Chiesa e Renato Chiesa, nell'interesse dei dipendenti del Consorzio Carta Giordano, Pinna Angelino, Obinu Roberto, Manca Salvatore, Masia Antonello, Pinna Efisio, Tatti Antonio e Matta Giovanni tendenti ad ottenere la dichiarazione di nullità e/o inefficacia dei termini di durata apposti ai contratti di lavoro intercorsi tra i medesimi e il Consorzio e la conseguente trasformazione del contratto a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione oltre al riconoscimento a favore dei ricorrenti di una somma pari a 12 mensilità globali a titolo di risarcimento danni o di quella diversa maggiore o minore in ogni caso non inferiore a 2,5 mensilità globali, oltre alla rivalutazione e agli interessi calcolati nella misura di legge e alla corresponsione di tutte le retribuzioni contrattuali relative ai periodi di sospensione del contratto e all'adeguamento della sua posizione contributiva nonché alla ricostruzione della progressione economica del trattamento retributivo secondo gli automatismi del C.C.N.L. vigente;

VISTA la sentenza n. 34/2020 pronunciata il 05.02.2020 dal Tribunale di Oristano nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 919/2017 del Ruolo Lavoro Previdenza Assistenza, a cui sono riunite le cause iscritte ai numeri 921, 922, 923, 924, 925, 926/2017 R.G., con la quale vengono accolti i ricorsi presentati dai dipendenti Tatti Antonio, Masia Antonello, Manca Salvatore, Carta Giordano, Obinu Luciano Roberto, Pinna Angelino e Matta Giovanni e decreta la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di lavoro stipulati con i ricorrenti a far data dal primo contratto rispettivamente stipulato dai medesimi e condanna il Consorzio alla reintegrazione nel rapporto di lavoro oltre che alla ricostruzione, ai fini giuridici ed economici, delle progressioni retributive dei ricorrenti ed al risarcimento del danno ad essi derivato quantificato in otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre ad interessi legali sino al saldo;

VISTA la sentenza n. 53/2020 del 14.02.2020, pronunciata dal Tribunale di Oristano nella causa iscritta al n. 920/2017 R.G. in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie, con la quale viene dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro del dipendente Pinna Efisio e dichiara l'esistenza tra il medesimo e questo Consorzio di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 01.04.2008, condanna inoltre il Consorzio alla reintegrazione del Pinna nel posto di lavoro e alla corresponsione a favore dello stesso di una indennità omnicomprensiva, commisurata all'ultima

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

retribuzione globale di fatto, per un ammontare pari a otto mensilità, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;

VISTA la propria Determinazione n. 88 (R.G.) del 11.05.2020 con la quale è stato conferito all'Avv. Niccolò Schittone, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma, l'incarico di presentare ricorso d'appello per la riforma delle sentenze del Tribunale di Oristano – Sezione Lavoro n. 34/2020 R.G. e n. 53/2020 R.G. pronunciate rispettivamente il 05.02.2020 e il 14.02.2020;

CONSIDERATO che l'Avv. Schittone ha presentato presso la Corte D'Appello di Cagliari richiesta di inibitoria per sospendere, in attesa dell'esito del giudizio di secondo grado, il pagamento delle somme cui l'Ente è stato condannato;

DATO ATTO che la Corte D'Appello di Cagliari ha respinto suddetta richiesta;

RITENUTO opportuno procedere senza ulteriori indugi al pagamento dei risarcimenti dovuti agli otto operai;

PRESO ATTO che l'Ufficio Personale ha provveduto alla determinazione dell'importo dovuto a ciascun ricorrente per un importo complessivo di € 128.962,72;

RILEVATO che con il legale della controparte è stato trovato un accordo tale per cui le somme da corrispondersi agli aventi diritto saranno erogate in quattro rate mensili;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60/2020 del 28.09.2020 con la quale è stato preso atto del debito fuori bilancio derivante dalle due sentenze su citate;

EVIDENZIATO che in base all'art. 7 comma 6 dello Statuto consortile vigente, al punto 13, è attribuita al Consiglio dei Delegati la competenza ad approvare, tra l'altro, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ma che, stante l'urgenza di adempiere a quanto disposto dalle due sentenze, si ritiene convenevole procedere al pagamento immediato delle indennità risarcitorie;

DATO ATTO che con suddetta Deliberazione 60/2020 le somme da corrispondere agli otto operai sono state imputate al capitolo S01.1.2.120660 "Spese per il pagamento di arretrati, indennizzi, e costi da transazione con il personale";

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'impegno dell'importo di € 128.962,72 nel capitolo S01.1.2.120660 "Spese per il pagamento di arretrati, indennizzi, e costi da transazione con il personale" del Bilancio di Previsione 2020;

DETERMINA

1. Di impegnare l'importo complessivo di € 128.962,72 nel capitolo S01.1.2.120660 "Spese per il pagamento di arretrati, indennizzi, e costi da transazione con il personale" del Bilancio di Previsione 2020;
2. Di liquidare a ciascuno degli aventi diritto le somme dovute in quattro rate mensili così come calcolato dall'Ufficio Personale.

Amm/Rag/MI

Il Dirigente
Dott. Maurizio Scanu

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li _____

Il funzionario delegato

Si certifica che:

copia della presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal _____ per 15 gg. consecutivi, e che la stessa

☐ è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Serv. Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale in data _____ con nota n° _____.

☐ non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li _____

Il funzionario delegato

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il funzionario delegato
